

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, CALICE, CANNATA, GRAZIANI, FELICETTI, FERRARA Maurizio, CALI, GIOINO, IMBRIACO, SALVATO, VALENZA, VISCONTI, CARMENO, CONSOLI, DI CORATO, IANNONE, PETRARÀ, GIURA LONGO, GUARASCIO, MARTORELLI, BELLAFFIORE, CROCETTA, MACALUSO, MONTALBANO, VITALE, BERLINGUER, CHERI, CHIARANTE e COSSUTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1984

Misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Sono ormai quattro anni che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno continua in regime di proroga. Questa situazione ha creato uno stato di incertezza, di precarietà, di scadimento nell'azione di governo verso il Mezzogiorno e una vera e propria degenerazione nella gestione dell'intervento straordinario. I vari decreti di proroga hanno infatti consentito non solo la sopravvivenza di un apparato burocratico e di potere, qual è la Cassa per il Mezzogiorno, capace di divorare risorse pubbliche e di distorcere le finalità stesse dell'intervento dello Stato nel Mezzogiorno, ma hanno comportato conseguenze gravi sulla struttura socio-economica e sulle istituzioni meridionali.

Di fronte infatti a rilevanti fenomeni di riconversione e di ristrutturazione che in questi anni hanno interessato il Mezzogiorno, la nuova imprenditorialità meridionale è rimasta senza precisi punti di riferimento per i propri programmi e attività, mentre si degradava ulteriormente la capacità pro-

grammatica e progettuale delle autonomie regionali.

La crisi di ruolo dei consigli regionali, il rafforzamento di interventi di spesa amministrativi delle giunte regionali, il consolidamento di pratiche assessoriali e la crisi nei rapporti con gli enti locali hanno avuto un potente impulso dalle proroghe della Cassa per il Mezzogiorno, con le loro incertezze finanziarie e programmatiche, con il prevalere, in esse, di logiche di completamenti di opere pubbliche che hanno favorito, e non potevano non favorire, un rapporto di contrattazione a breve e di consolidamento di una pratica, nei rapporti Stato-regioni, molto opportunamente definita di « dirigismo contrattato ».

Allo scadere del 1983 nel Parlamento, in assenza di una proposta del Governo per il rinnovo della legislazione sul Mezzogiorno, si è ricercata una strada che, da una parte, consentisse di evitare un nuovo, inaccettabile decreto di proroga e, dall'altra, mettesse in moto meccanismi politici in modo da giun-

gere ad una fase stringente e conclusiva del dibattito sulla nuova legge per il Mezzogiorno. La soluzione trovata con la approvazione della legge n. 651 del 1° dicembre 1983 non è certamente quella adeguata. In ogni caso, questa legge indica nel 31 luglio 1984 la data entro cui approvare la nuova legge per il Mezzogiorno e stabilisce, intanto, una dimensione triennale nella programmazione della spesa, che deve trovare la sua prima espressione entro il 30 giugno 1984.

L'impossibilità di varare finora una nuova legge sul Mezzogiorno non è, comunque, un accidente, ma è la conseguenza sia di un indirizzo politico e di governo che ha mirato alla concentrazione delle risorse disponibili nelle aree economicamente più forti del Paese per la ristrutturazione e riconversione industriale, rinviando ad una ipotetica seconda fase la ripresa di una politica di investimenti nel Mezzogiorno, sia di una evidente caduta nella capacità delle forze che hanno fin qui governato di indicare nuovi lineamenti di una politica meridionalista, adeguata alla fase nuova e critica che viviamo.

Nella presentazione del rapporto SVIMEZ nel dicembre 1983, viene riconosciuto esplicitamente che « gli investimenti prodotti... si indirizzeranno, in una prima fase — non si può dire quanto lunga — verso le aree industrializzate », che « nell'area meridionale la crisi non cesserà con la ripresa e si prolungherà per tempo non breve » e che « in tutta questa fase è inevitabile che si accrescano sia il divario Nord-Sud, sia i divari interni al Mezzogiorno ».

Viene così confermata la previsione fatta dalle forze più avvedute del meridionalismo democratico in questi anni circa l'illusorietà, oltre all'erroneità, di puntare su una ipotesi di ripresa del vecchio modello, da cui far discendere i trasferimenti di risorse al Sud. I dati infatti dicono che gli investimenti industriali nel Mezzogiorno passano dal 39,1 per cento del 1979 al 29,5 per cento del 1982. Di questo passo, anzi, il Sud è sempre più emarginato, con pesanti conseguenze, come i fatti già ampiamente dimostrano, sulla vita democratica e la stessa unità nazionale.

L'obiettivo non è evidentemente quello di « fermare » i processi di ammodernamento dell'apparato industriale nel Nord del Paese, ma è quello di porsi il problema di quale tipo di ristrutturazione e riconversione, del modo di produrre e di consumare, di una politica di programmazione che faccia del Sud una occasione di sviluppo per tutto il Paese, nella consapevolezza che l'attuale condizione meridionale è una delle ragioni strutturali del processo inflattivo che affligge l'Italia da ormai lunghi anni.

Da qui, la necessità di una radicale modifica della attuale politica governativa, di un intervento programmatico che, sui vari terreni della politica industriale, della politica del lavoro, della politica agricola, eccetera, assicuri una forte coerenza meridionalistica.

Il Mezzogiorno è, dunque, il banco di prova di due diverse ipotesi di uscita dalla crisi, quella monetarista e recessiva, dei sacrifici a senso unico, e quella che collega tra loro sviluppo, ristrutturazione e redistribuzione.

Onorevoli colleghi! Nella discussione sul Mezzogiorno e sul meridionalismo emerge sempre la giusta preoccupazione di sottolineare le novità e le enormi trasformazioni avutesi nella economia e nella società meridionale nel corso degli ultimi decenni. In effetti, i cambiamenti avvenuti sono notevoli e il complesso della realtà meridionale è stato investito da un processo di modernizzazione, non segnato però da riforme e senza l'affermazione di una profonda e rinnovata democrazia.

La questione principale che si pone oggi è quella del modo in cui si affrontano sia le conseguenze della distorsione del tipo di sviluppo avutosi, sia le nuove domande di lavoro e di civiltà emergenti dagli stessi cambiamenti avvenuti.

Il meridionalismo democratico ha da sempre sostenuto che le cause principali del carattere distorto dello sviluppo meridionale vanno individuate nella permanenza e nell'aggravarsi del divario tra Nord e Sud e nelle conseguenze che quel divario produce nelle strutture del potere all'interno del Mezzogiorno, nel tipo di rapporti con lo Stato centrale.

Negli ultimi anni, si è andata attenuando la consapevolezza del permanere e, per molti aspetti, dell'aggravarsi del « divario ». In verità, malgrado i notevoli cambiamenti avvenuti nella realtà meridionale e fra le diverse regioni, il Mezzogiorno nel suo complesso è andato indietro e, oggi, rischia — in buona parte ciò è già avvenuto — di essere tagliato fuori dal processo di trasformazione della struttura produttiva che si sta realizzando a livello interno e negli altri Paesi.

Il dato fondamentale, strutturale dell'aggravarsi del divario Nord-Sud è quello relativo alla disoccupazione. Nel 1982 la disoccupazione nel Mezzogiorno ha raggiunto il 13,1 per cento (Centro-Nord 7,2 per cento), crescendo ininterrottamente dal 1979 in poi, mentre nel lontano 1951 era del 10,3 per cento. Se si considera che la popolazione del Nord ha cominciato a diminuire mentre nel Sud continua a crescere, per cui si prevede che la gran parte della nuova offerta nazionale di lavoro nei prossimi anni sarà concentrata al Sud, si ha consapevolezza della dimensione e della qualità della questione meridionale oggi.

La caduta degli investimenti industriali avvenuta negli ultimi anni è riconducibile in gran parte alla crisi del sistema delle partecipazioni statali. Inoltre, è da considerare che l'industria manifatturiera è caratterizzata dalle piccole dimensioni ed è strutturalmente fragile. L'intero comparto appare grandemente svantaggiato rispetto al Centro-Nord nei rapporti con il mercato internazionale e in genere si limita a fornire semilavorati per l'industria del Nord, a realizzare per essa segmenti di produzione decentrati e commesse.

I dati relativi all'agricoltura ci dicono che, negli ultimi anni, c'è stata una flessione del 3,5 per cento per quanto riguarda il valore aggiunto. Il che dimostra il mancato adeguamento dell'agricoltura meridionale ai processi di ammodernamento e di innovazione tecnologica del settore.

Il terziario meridionale è il settore che più è cresciuto nell'ultimo decennio, ma la sua qualità è notevolmente bassa essendo dovuta all'espansione del commercio e della pubblica amministrazione. I danni che pro-

cura questa qualità del terziario meridionale sulle possibilità di consolidamento e di innovazione nei processi di industrializzazione e produttivi sono del tutto evidenti.

Ma, il « divario » diviene ancora più marcato e svela ancora più compiutamente i caratteri della modernizzazione avvenuta nel Mezzogiorno quando si prendono in esame le condizioni della ricerca scientifica, del sistema informativo, dei servizi sociali.

La diffusione della mafia e della camorra si colloca all'interno di questi processi distorti. Così come lo stato di vera e propria degenerazione della vita delle istituzioni in alcune regioni meridionali è la dimostrazione drammatica del punto a cui può rapidamente giungere la democrazia meridionale se non intervengono decisi cambiamenti.

Si può, quindi, affermare che, nonostante un notevole trasferimento al Sud di risorse finanziarie operato dal 1951 in poi (più di 40 mila miliardi), il divario si è comparativamente mantenuto e, anzi, negli ultimi anni è andato crescendo.

Emerge, dunque, il tema centrale di tutta la vita politica, sociale ed economica del Mezzogiorno: il determinarsi di un flusso di denaro pubblico, che, sottratto al controllo di una forte democrazia organizzata, dà origine e alimenta un sistema di potere che distorce ogni tipo di sviluppo e svolge negativamente anche azioni e provvedimenti richiesti dalle forze democratiche.

I fatti di questi decenni dimostrano che sarebbe errore grave ridurre la portata e l'entità del sistema di potere meridionale a qualcosa di anomalo o separato dal problema dello Stato in Italia, o, ancora peggio, ridurlo ad un fatto di malavita politica, o ai tradizionali sistemi clientelari e alle ruberie. Tutto questo esiste, ma va collocato in un contesto più vasto, che è quello operato dall'intervento dello Stato nella economia meridionale e dalla sua funzione decisiva nella economia meridionale e nella trasformazione degli assetti economici e sociali del Sud.

La nostra proposta di riforma dell'intervento straordinario parte quindi da questi elementi di analisi, che abbiamo sinteticamente richiamato, e non solo dalla esigenza

di superamento del regime di proroga che, in ogni modo, non è più tollerabile.

La proposta si sforza, come vedremo, di tener conto dei dati di esperienza e degli stessi orientamenti della realtà meridionale che, comunque, lungi dall'indebolire, hanno rafforzato la convinzione della necessità di sciogliere, preliminarmente, lo strumento Cassa. Per varie ragioni che, a noi, sembrano oggettive:

1) pensato come strumento agile, e perciò autonomo, di gestione dell'intervento straordinario, esso è diventato strumento di decisione, scarsamente permeabile a controlli e direttive parlamentari. Tale tendenza si è aggravata negli ultimi anni quando, con l'attribuzione di competenze in materia di interventi nelle aree terremotate e per l'approvvigionamento idrico di vaste aree meridionali, essa è sboccata con la pratica di commissari *ad hoc* in un vero e proprio regime di emergenza istituzionale, sottratto a direttive e a controlli pubblici e perciò, frequentemente, inquinato da corruzione e da infiltrazioni camorristiche;

2) il grosso apparato burocratico della Cassa per il Mezzogiorno è in grado, ormai, di intervenire nel solo campo delle opere pubbliche e, anche qui, ricorrendo a progettazioni, a concessioni e ad esecuzioni di lavori affidati normalmente a terzi, anche dove più alta e più qualificata è, indubbiamente, la competenza e la professionalità della Cassa. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere irrigue, pesa quello stesso blocco di interessi burocratici, progettuali, imprenditoriali che si frappone ormai come un vero e proprio ostacolo ad un ripensamento e ad una riforma dell'intervento straordinario, anche nel campo di questi particolari progetti speciali, che di speciale hanno solo la progettazione e l'esecuzione di grandi invasi, senza alcun coordinamento progettuale e produttivo con altri settori dell'amministrazione statale — il Ministero dell'agricoltura, ad esempio — e soprattutto con la imprenditoria contadina e con le autonomie locali;

3) la sintesi di queste disfunzioni è ormai il clamoroso — e di dominio pubblico — peso del fondo globale sul fondo opere. Le spese cioè per revisione prezzi, varianti in corso d'opera, perizie suppletive (che fanno parte del fondo globale) si aggirano normalmente a più di un terzo della intera disponibilità. Basti pensare, ad esempio, che nel quinquennio 1976-1981, su una dotazione di circa 16 mila miliardi, ben 6 mila circa sono stati assorbiti dal fondo globale; che sui 15 mila miliardi stanziati con l'ultima legge di proroga, la n. 651, pesa l'incognita di circa 10 mila miliardi di una spesa sommersa per revisione prezzi e per perizie suppletive. La tecnica collaudata — ha denunciato il comitato per il controllo della spesa pubblica presso il Ministero del tesoro — è quella di sottostimare in fase progettuale ogni opera finanziabile dalla Cassa del 50 - 60 per cento, per poi farsi avanti, appunto, in corso d'opera.

Non c'è chi non veda, onorevoli senatori, come alla luce di questi dati non sia certo pregiudiziale la nostra ostilità alla sopravvivenza della Cassa per il Mezzogiorno.

La nostra proposta si inserisce in un quadro propositivo che tende al superamento degli orientamenti e delle scelte della politica economica del Governo. Infatti non persuadono le rigide scelte della politica economica del Governo, tutte mirate a comprimere i consumi interni e tutte protese ad agganciarsi ad una incerta ripresa delle esportazioni. Non persuadono non solo perchè, nella loro unilateralità, sono antimeridionaliste, ma perchè, come sempre, esse trascurano il potenziale produttivo di una ipotesi di ampliamento qualificato del mercato meridionale e, in modo palese, contraddicono le stesse teorizzazioni, talora enfatiche, sulle novità produttive della società meridionale. Quelle scelte, infatti, sottovalutano il potenziale produttivo di artigiani, di piccoli e medi imprenditori, di operatori; mantengono e/o allargano l'area dei sussidi, alimentando, dal Mezzogiorno, il potenziale di inflazione del Paese.

È invece possibile — ed è interesse del Mezzogiorno — impegnarsi a ridurre l'inflazione, ma modificando le scelte unilaterali

del Governo e perciò — anche attraverso il rinnovo dell'intervento straordinario — battendosi per un piano straordinario di occupazione giovanile non di breve periodo, basato su una pluralità di decisioni e di stanziamenti che riguardino la cooperazione, l'artigianato, l'autogestione e la stessa qualificazione degli apparati comunali di servizio; per grandi opere pubbliche di interesse generale, dalla casa alla difesa del suolo, alle grandi infrastrutture di servizio, come l'area dello stretto di Messina o lo sviluppo della telematica; per interventi nel settore industriale che privilegino, con una politica di servizi reali, con contributi in conto capitale e con agevolazioni alla occupazione, le piccole e medie imprese e l'artigianato.

Certo, per una tale politica occorrono risorse, che è possibile liberare se, nei fatti, si pratica una seria politica dei redditi che qualifichi la spesa pubblica, riduca l'area dei privilegi fiscali e il peso di rendite bancarie e finanziarie, combatta l'evasione fiscale e contributiva.

In questo quadro, la lotta all'inflazione, per i suoi contenuti e per i suoi orientamenti di equità e di risanamento, interessa in primo luogo il Mezzogiorno, non solo per ragioni economiche, ma di democrazia. Solo così il Mezzogiorno può riproporre con forza, per il suo carattere non corporativo ma generale, la lotta politica per un mutamento delle sue classi dirigenti e dei suoi rapporti con la spesa pubblica.

Gli obiettivi del piano novennale, articolato in piani triennali, proposto nel presente disegno di legge, sono sostanzialmente tre:

a) realizzare opere pubbliche e infrastrutture al servizio dello sviluppo civile ed economico con particolare riferimento alle aree interne e ai sistemi urbani;

b) offrire servizi reali all'impresa, dalla produzione alla commercializzazione, con particolare riguardo alla innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione;

c) incentivare nuovi investimenti, nonché l'innovazione, la riconversione, la ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti.

In particolare, il disegno di legge prevede, al titolo I, la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1); le norme per il finanziamento e la gestione degli interventi in essere (artt. 2, 3 e 4); la collocazione delle partecipazioni finanziarie, detenute dalla Cassa, negli istituti di credito a medio termine (ISVEIMER, IRFIS, CIS) e nelle società finanziarie meridionali (FIME, ITALTRADE, FINAM, INSUD) (art. 5); l'impiego del personale della Cassa (art. 6); l'utilizzo e il trasferimento di attrezzature e opere gestite dalla Cassa (artt. 7 e 8); il trasferimento dei poteri e delle attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Ministero del bilancio e della programmazione economica (art. 9); la disciplina dei fondi CEE (art. 10).

Nel titolo II sono disciplinati gli interventi speciali per lo sviluppo del Mezzogiorno:

nel capo I (artt. da 11 a 14), la dotazione finanziaria e la programmazione degli interventi triennali;

nel capo II (artt. da 15 a 19), le caratteristiche dei progetti regionali e interregionali, degli accordi di programma e delle loro procedure;

nel capo III (artt. da 20 a 24), le attività al servizio degli operatori economici meridionali, con la definizione dei campi di intervento per le società finanziarie: FINAM (settore agricolo), FIME (piccole e medie imprese industriali), INSUD (settore turistico); la costituzione di una società di progettazione per il Mezzogiorno, per lo svolgimento di attività di progettazione, assistenza tecnica e formativa al servizio delle amministrazioni degli enti nazionali, delle società finanziarie meridionali, delle regioni, degli enti locali e delle imprese che intendono svolgere attività produttive nel Mezzogiorno; lo scioglimento dello IASM e del FORMEZ e l'attribuzione dei loro compiti e funzioni alle società prima dette;

nel capo IV (artt. da 25 a 35), gli incentivi per le attività produttive. In particolare, sono previsti:

contributi all'occupazione, aggiuntivi rispetto alle fiscalizzazioni vigenti, in misura

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sino ad un massimo del 25 per cento del costo del lavoro, in rapporto alla nuova manodopera occupata;

contributi in conto capitale e crediti agevolati per le imprese, comprese quelle artigiane;

l'IVA negativa;

la riserva di una quota di commesse pubbliche, per una quota non inferiore al 50 per cento, alle industrie manifatturiere localizzate nel Mezzogiorno.

Onorevoli senatori, una discussione e un confronto su queste nostre proposte di rinnovo e di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono non solo urgenti, ma necessari:

a) per offrire punti di riferimento organici e non provvisori alla attività della pub-

blica amministrazione e alle attività imprenditoriali;

b) per arginare frantumazioni corporative e improduttive della spesa pubblica e della capacità progettuale soprattutto delle autonomie meridionali, con rischi di ulteriore allargamento del divario anche istituzionale, e quindi democratico, con il resto del Paese;

c) per definire lo spazio e il contributo meridionali alla politica economica nazionale.

In questa prospettiva e con questi intenti, che cercano di andare ben oltre i contrasti e i dissidi sulla strumentazione dell'intervento straordinario, ci auguriamo che il Senato discuta ed approvi il presente disegno di legge circa le misure per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**SOPPRESSIONE DELLA CASSA PER IL
MEZZOGIORNO E NORME PER IL
FINANZIAMENTO E LA GESTIONE
DEGLI INTERVENTI IN ESSERE**

Art. 1.

*(Soppressione della Cassa
per il Mezzogiorno)*

La Cassa per il Mezzogiorno è soppressa ed è posta in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero del tesoro succede in tutti i rapporti riferibili ad essa e provvede alla sua liquidazione.

L'espletamento delle funzioni conseguenti sarà assicurato, per quanto necessario, con gestione stralcio, mediante la istituzione, nell'ambito del Ministero del tesoro, di un ufficio speciale dotato di autonomia patrimoniale e contabile, il quale, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, provvederà altresì alla gestione del personale assunto a tempo indeterminato dalla Cassa per il Mezzogiorno secondo la disciplina in vigore al momento della soppressione della Cassa.

Per la liquidazione si adotteranno, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

*(Disciplina degli impegni
assunti dalla Cassa)*

Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti relativi ad impegni assunti per interventi a totale carico della Cassa dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa prima dell'inizio della sua liquidazione sono attribuiti alle amministrazioni ed agli enti concessionari che, entro due mesi dall'entra-

ta in vigore della presente legge, non abbiano dichiarato eventuale indisponibilità a recepire tale attribuzione.

Con la stessa procedura ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì, su proposta dell'ufficio speciale, ad affidare in concessione agli enti e alle amministrazioni competenti per materia e territorio anche gli interventi eventualmente gestiti direttamente dalla Cassa.

L'accreditamento dei fondi da parte dell'ufficio speciale agli enti concessionari avviene su appositi conti correnti di tesoreria sulla base di richieste sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti medesimi, con le quali viene contestualmente assunto l'obbligo di impiegare le somme accreditate per la puntuale esecuzione degli interventi oggetto della concessione già disposta dalla Cassa.

All'amministrazione, fino a completa chiusura di tutti gli altri impegni finanziari a qualsiasi titolo assunti dal consiglio di amministrazione della Cassa, entro il termine di cui al primo comma, provvede l'ufficio speciale di cui al precedente articolo 1, il quale fa fronte, altresì, a tutti gli ulteriori oneri conseguenti ai rapporti contrattuali in essere.

Ad essi si dà copertura con le riserve della Cassa, che sono o si renderanno a qualsiasi titolo disponibili, che non risultino impegnate alla data dell'inizio della liquidazione, nè attribuite a programmi annuali esecutivi già approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nè vincolate per legge.

Allo stanziamento delle ulteriori somme eventualmente occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dagli impegni di cui ai commi primo, secondo e quarto del presente articolo si provvede con la legge finanziaria, su proposta del Ministro del tesoro.

Sullo stato di attuazione dei trasferimenti finanziari, nonchè sull'intera attività prevista dai precedenti commi, il Ministro del tesoro riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, su invito del suo Presidente.

Art. 3.

*(Disciplina degli interventi
compresi nei programmi annuali)*

Le dotazioni finanziarie previste per gli interventi contenuti nei programmi annuali già approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le quali non sia ancora intervenuta approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate alle regioni, ai comuni e alle amministrazioni dello Stato competenti per materia e territorio.

L'accreditamento dei fondi in misura corrispondente alle indicazioni presenti nei programmi annuali è disposto dal Ministro del tesoro a valere sui fondi stanziati dalla preesistente legislazione sugli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

Art. 4.

*(Disciplina degli stanziamenti
e degli impegni per incentivi industriali)*

I fondi già stanziati a favore della Cassa per incentivi industriali, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma.

Le domande di concessione di agevolazioni industriali per le quali siano stati emessi pareri di conformità o che siano pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora approvate dal consiglio di amministrazione della Cassa, sono esaminate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede all'eventuale concessione con le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, salvo che i soggetti interessati non richiedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione della normativa in essa prevista.

Art. 5.

(Collocazione delle partecipazioni finanziarie della Cassa negli istituti di credito a medio termine e nelle società finanziarie meridionali)

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), le partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno nei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS potranno essere collocate, a titolo oneroso, tra le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, fino ad un massimo del 30 per cento. Le residue partecipazioni saranno assunte dal Ministero del tesoro per essere gradualmente cedute a titolo oneroso alle regioni, su loro richiesta.

Le partecipazioni della Cassa nel capitale della FIME e dell'ITALTRADE saranno assunte dal Ministero del tesoro per essere gradualmente cedute — con la procedura e le modalità di cui al primo comma — all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, fino al limite del 50 per cento, e alle organizzazioni associative di carattere nazionale della cooperazione o alle organizzazioni associative di imprenditori.

Mediante apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e le regioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a), le partecipazioni della Cassa nel capitale della FINAM e dell'INSUD saranno cedute fino ad un massimo del 40 per cento del totale alle regioni medesime o ad enti e società regionali.

La restante parte delle suddette partecipazioni può essere collocata, con le modalità e le procedure di cui ai commi precedenti, tra gli istituti di credito di diritto pubblico e le organizzazioni associative a carattere nazionale della cooperazione.

Art. 6.

(Impiego del personale della Cassa per il Mezzogiorno)

Il personale assunto a tempo indeterminato dalla Cassa per il Mezzogiorno sarà

trasferito ad amministrazioni statali o regionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, o sarà assunto dalla società di cui all'articolo 22, dalle società finanziarie di cui all'articolo 21, nonché da aziende od enti pubblici economici.

Tale personale resta alle dipendenze dell'ufficio speciale di cui all'articolo 1 fino a che non siano stati perfezionati tutti gli atti di assunzione o di trasferimento e gli aggiornamenti della disciplina contrattuale saranno regolati secondo le modalità stabilite dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Ai fini del trasferimento, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun dipendente è tenuto a formulare per iscritto al Presidente della delegazione di cui al successivo comma una richiesta contenente fino a tre indicazioni preferenziali. In mancanza di tale richiesta la destinazione verrà stabilita d'ufficio. Le richieste saranno esaminate da una apposita delegazione alla quale, negli stessi termini di cui sopra, e ove si tratti di società di nuova istituzione entro 60 giorni dalla costituzione degli organi amministrativi, i rappresentanti legali delle amministrazioni e delle società di cui al primo comma faranno pervenire un elenco delle singole posizioni professionali corrispondenti ai loro fabbisogni.

La delegazione sul reimpiego del personale della Cassa è composta dai Ministri, o loro delegati, per la funzione pubblica, con funzione di Presidente, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Alla delegazione spetta:

- a) l'esame delle richieste pervenute;
- b) la proposta dei nominativi del personale da assegnare ai vari enti, amministrazioni o società;
- c) la approvazione di intese con le regioni ed altri enti locali per il trasferimento dei dipendenti della Cassa alle amministrazioni regionali o locali interessate.

La delegazione deve ispirarsi al criterio di salvaguardare la specifica professionalità posseduta da ciascun dipendente o acquisita durante il periodo di servizio pres-

so la Cassa o presso la segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e deve stabilire in via preventiva, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, i criteri da seguire per assicurare l'imparzialità dei singoli atti di sua competenza.

Le società di cui agli articoli 21 e 22 non possono ricorrere ad assunzioni di nuovo personale, salvo che per posizioni di livello dirigenziale, fino a che non sia tutto collocato il personale della soppressa Cassa.

I trasferimenti del personale alle amministrazioni centrali dello Stato avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro competente.

Al personale trasferito sono garantiti i diritti acquisiti e comunque le posizioni economiche nonchè la complessiva anzianità di servizio maturate, applicandosi, ove necessario, i commi terzo e quarto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 7.

(Utilizzazione di attrezzature della Cassa)

Le attrezzature, i materiali, i programmi e i dati disponibili presso il centro elaborazione dati nonchè presso la biblioteca della Cassa sono trasferiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà consentire l'accesso e l'utilizzazione diretta all'ufficio speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 1, e, per le parti di rispettiva competenza, alle amministrazioni regionali, nonchè, con apposita convenzione, alla società di progettazione di cui all'articolo 22 ed alle società finanziarie di cui all'articolo 21.

La società di cui all'articolo 22 potrà inoltre utilizzare, e averne gratuitamente copia, i progetti approvati e realizzati dalla soppressa Cassa nonchè le progettazioni predisposte, anche se non realizzate, le indagini, le ricerche, le rilevazioni, la cartografia, gli studi da questa direttamente realizzati o commissionati all'esterno.

La società potrà inoltre avere accesso, anche per avvalersene, alle progettazioni, agli

studi e alle ricerche realizzate da soggetti sia pubblici che privati con finanziamenti, anche parziali, a carico della soppressa Cassa. A tal fine l'ufficio speciale redige apposito elenco-catalogo.

Art. 8.

(Trasferimento delle opere gestite dalla Cassa, del personale e delle relative risorse)

Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, e delle quali la Cassa stessa abbia la gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite, contestualmente al personale ad esse addetto ed a tale titolo assunto, alla regione territorialmente competente. La regione dispone l'eventuale trasferimento di dette opere nonchè del personale agli enti locali e agli altri enti destinatari tenuti per legge ad assumere la gestione.

Le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri di cui al precedente comma integrano la base per la determinazione dei trasferimenti finanziari alle regioni e sono corrisposte, a far data dall'esercizio di entrata in vigore della presente legge, ad integrazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario e dei fondi corrisposti alle regioni a statuto speciale.

Nei successivi esercizi le risorse necessarie trasferite per tali attività debbono essere considerate tra le spese correnti obbligatorie delle regioni.

Per la gestione di opere complesse che siano localizzate o interessino il territorio di regioni finitime, le regioni interessate provvedono a promuovere la costituzione di consorzi o di società a partecipazione pubblica.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individua, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le opere da trasferire.

Art. 9.

(Trasferimento dei poteri e delle attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nuova sede del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali)

I poteri e le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, non conferiti espressamente al Ministro del tesoro, sono attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è conseguentemente soppressa e i dipendenti pubblici, precedentemente comandati presso di essa, riprendono servizio nelle amministrazioni e negli enti di provenienza a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'effettivo esercizio delle attribuzioni e dei poteri ad esso spettanti.

A tale fine esso può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche entro il numero massimo di 50 unità e può richiedere personale già in servizio presso la Cassa, secondo le procedure di cui all'articolo 6, entro il limite massimo di 150 unità da apportare ad incremento dell'attuale dotazione organica del Ministero.

Il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ha sede presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che provvede a garantire le dotazioni organiche del personale di segreteria e le risorse necessarie alla gestione.

Art. 10.

(Fondi di provenienza CEE)

Agli adempimenti connessi alla presentazione alle Commissioni delle Comunità europee dei programmi e delle domande di contributo dei Fondi europei, secondo i vigenti regolamenti, provvede, tramite il Ministero degli affari esteri, il Ministero del

bilancio e della programmazione economica, di intesa con le regioni interessate.

Per l'istruttoria delle domande di contributo e l'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alle Commissioni delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dai regolamenti, il Ministero del bilancio e della programmazione economica può avvalersi delle società di cui al successivo titolo II, capo III.

Il Ministero del bilancio, di intesa con il Ministero degli affari esteri, provvede alla divulgazione delle normative ed alla predisposizione di indicazioni per facilitare il massimo accesso alle provvidenze europee.

La somma assegnata dalla CEE allo Stato italiano, destinata al finanziamento, a titolo di complementarità, dei programmi o dei progetti ammessi a contributo, è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alle amministrazioni pubbliche ed agli enti titolari dei programmi o progetti ammessi a contributo.

L'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, è abrogato.

TITOLO II

INTERVENTI SPECIALI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

CAPO I

DOTAZIONE FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 11.

(Dotazione finanziaria ed impieghi)

Per la realizzazione, nei territori di cui alla lettera a) del successivo articolo 15, nonché nelle provincie e nei comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di interventi organici volti al riequilibrio socio-economico e alla promozione e incentivazione delle attività produttive, è destinata, nel novennio 1984-1992, una dotazione finanziaria annua pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, quale annualmente determinato dalla « Relazione generale sulla situazione economica del Paese » per l'anno precedente. Detta dotazione non dovrà essere inferiore, in ogni caso, a 10.000 miliardi di lire.

L'impiego della disponibilità anzidetta avviene mediante:

a) progetti consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture al servizio dello sviluppo civile ed economico, nonchè altri progetti diretti a favorire l'attrezzatura e la valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) attività di assistenza tecnica e promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) incentivi volti a favorire nuovi investimenti produttivi, la riconversione e la ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti, l'utilizzo di nuove tecnologie e lo sviluppo della ricerca applicata alla produzione di beni e servizi.

Art. 12.

(Programmi triennali)

Gli obiettivi generali dell'azione di sviluppo del Mezzogiorno e la loro incidenza sulla politica economica generale e sulle politiche settoriali sono fissati in programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, predisposti come complessi organici di azioni ed interventi nazionali e regionali, dei quali siano definiti gli aspetti temporali, territoriali, settoriali, occupazionali e finanziari. Al fine

di integrare le azioni e gli interventi organici previsti dalla presente legge con gli interventi ordinari e di verificarne le connessioni e i processi di attuazione, le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni autonome, gli enti pubblici economici sono tenuti a trasmettere al Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e successivamente entro i tre mesi precedenti il termine di scadenza di ciascun piano triennale, l'elenco dei progetti di interesse meridionale in corso o programmati di loro competenza ordinaria con le indicazioni dei tempi di attuazione e delle risorse finanziarie stanziare. Analoga comunicazione effettuano le regioni per gli interventi di rispettiva competenza.

I programmi triennali predeterminano, nel quadro della complessiva utilizzazione della dotazione finanziaria novennale, i fondi disponibili per il triennio; fissano gli indirizzi e stabiliscono i finanziamenti da assegnare alle diverse destinazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11; determinano, in particolare, la quota globale di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali, di cui al successivo articolo 15, in misura comunque non inferiore ad un terzo dei fondi disponibili per il triennio.

I programmi triennali sono approvati, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno e previo parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dal CIPE, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle giunte regionali delle regioni anzidette, con voto deliberante.

Con la stessa procedura sono approvati gli eventuali aggiornamenti e modificazioni dei programmi.

I programmi triennali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

*(Rappresentazione finanziaria
dei flussi di spesa per il Mezzogiorno)*

Al fine di assicurare un'adeguata rappresentazione dei flussi di spesa pubblica destinata al Mezzogiorno nei documenti contabili dello Stato e nelle relazioni sulla finanza pubblica che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento, la legge 5 agosto 1978, n. 468, è integrata dalle disposizioni seguenti:

a) dopo il quinto comma dell'articolo 4, è inserito il seguente comma:

« Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi triennali per il Mezzogiorno »;

b) dopo il sesto comma dell'articolo 6, sono inseriti i seguenti commi:

« Per ogni stato di previsione, ivi compresi quelli delle aziende autonome, un apposito allegato identifica, con adeguata dimostrazione per ciascun capitolo di spesa in conto capitale, nonchè delle spese per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV), per trasferimenti (categoria V), per il personale in attività di servizio (categoria II), la quota degli stanziamenti direttamente destinati dalla vigente legislazione di spesa ad interventi nei territori meridionali, la quota parimenti destinata ad interventi nei restanti territori e la quota eventualmente residua che andrà destinata in misura non inferiore al 50 per cento ai territori delle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le somme su cui opera la riserva di cui al precedente comma, eventualmente non impegnate nei due esercizi successivi a quello di iscrizione, sono suddivise in parti uguali tra i capitoli di spesa previsti dalla legislazione in vigore per il Mezzogiorno »;

c) dopo il terzo comma dell'articolo 22, è inserito il seguente comma:

« Appositi allegati al rendiconto evidenziano, per ciascuna amministrazione e

azienda autonoma, gli impegni assunti sulle somme destinate ad interventi nel Mezzogiorno a norma dell'articolo 6 della presente legge, le somme effettivamente spese nonchè le residue disponibilità distintamente ripartite per esercizi di provenienza ».

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica predispone la relazione sullo stato di attuazione della presente legge da allegare alla Relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nelle relazioni sulla situazione di cassa presentate al Parlamento dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, saranno evidenziati i flussi di cassa destinati ai territori meridionali.

Art. 14.

(Elaborazione dei programmi triennali)

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza agli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno fissati dal programma economico nazionale di cui alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, e ad integrazione e sostegno delle azioni previste dai programmi regionali di sviluppo, elabora i programmi triennali per il Mezzogiorno. A tal fine le regioni presentano al Ministro proprie proposte.

I programmi triennali contengono, in particolare:

a) schemi preliminari di progetti di sviluppo regionale, formulati dalle regioni e inviati al Ministro del bilancio e della programmazione economica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro i tre mesi precedenti il termine di scadenza di ciascun piano triennale;

b) schemi preliminari di progetti statali formulati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base di proposte presentate dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici, dalle regioni e, per il tramite di queste ultime, dalle provin-

cie e dai comuni meridionali, nonchè dalle provincie e dai comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Negli schemi preliminari sono evidenziati gli aspetti temporali, territoriali, occupazionali e finanziari dei relativi interventi, secondo criteri uniformi di rappresentazione indicati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

I programmi triennali individuano inoltre le linee principali attraverso le quali dovranno svilupparsi le attività promozionali e le attività di assistenza tecnica di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 11 e determinano le risorse da impiegare a tale scopo tramite le società di cui all'articolo 21.

I programmi triennali, infine, determinano, sulla base delle linee generali di politica industriale da perseguire nel Mezzogiorno, le risorse da destinare a ciascuna forma di incentivazione alle attività indicate al capo IV del presente titolo.

CAPO II

PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 15.

(Caratteristiche e finanziamento dei progetti)

Le disponibilità finanziarie relative ai progetti di cui al presente articolo sono iscritte nel Fondo investimenti e occupazione, annualmente previsto nella legge finanziaria, e sono destinate, secondo le rispettive quote determinate nei programmi triennali, a finanziare:

a) progetti di sviluppo regionale, predisposti dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I progetti regionali concernono sistemi organici ed integrati di interventi anche inter-settoriali, interessanti lo sviluppo economico dell'intero territorio regionale o anche di singoli comprensori;

b) progetti statali comprendenti azioni ad ambito interregionale o riferite ad interventi per la realizzazione di sistemi infrastrutturali di interesse nazionale o per la ristrutturazione dei sistemi urbani aventi caratteristiche metropolitane, promossi attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo seguente.

Le disponibilità finanziarie determinate dai programmi triennali per i progetti di cui alla lettera a) del comma precedente sono assegnate a ciascuna regione in relazione all'ammontare della spesa prevista dai progetti approvati a norma dell'articolo seguente, e comunque in misura non superiore a quote definite con i criteri di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 16.

(Progetti di fattibilità e accordi di programma)

Per usufruire dei finanziamenti di cui all'articolo precedente, occorre la presentazione di progetti di fattibilità e, per i progetti di cui alla lettera b) dello stesso articolo, la contestuale conclusione di un accordo di programma tra i soggetti che saranno interessati all'attuazione del progetto.

Il progetto di fattibilità definisce gli interventi e le opere costituenti il progetto, precisandone i rapporti funzionali e cronologici reciproci; programma le fasi dell'intervento per stralci temporali e funzionali, evidenziandone i flussi finanziari e le implicazioni occupazionali ed esponendo stime quantificate dei costi e dei benefici.

Per l'esame, l'approvazione e il finanziamento dei progetti di fattibilità si applicano le norme della legge 26 aprile 1982, n. 181. A tal fine il nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio e della programmazio-

ne economica potrà essere integrato fino ad un massimo di 30 unità e le sue valutazioni dovranno essere trasmesse anche al Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Gli accordi di programma vengono promossi, immediatamente dopo l'approvazione del programma triennale, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica di intesa, ove occorra, con i Presidenti delle regioni meridionali interessate. Essi realizzano, anche attraverso la delega di funzioni amministrative, il coordinamento tra le attività dei soggetti pubblici interessati all'attuazione del progetto; individuano i soggetti responsabili della realizzazione degli interventi; ne determinano le modalità e i tempi di attuazione e di finanziamento; stabiliscono le modalità di successiva gestione delle opere.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, di attività amministrative o negoziali necessarie alla realizzazione del progetto.

L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitraggio e interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

L'accordo prevede, infine, di norma, l'accreditamento ad uno dei soggetti partecipanti delle risorse previste nel progetto di fattibilità per il complesso degli interventi che hanno costituito oggetto dell'accordo.

L'accordo redatto a cura del Segretario generale della programmazione è sottoscritto dai partecipanti, debitamente autorizzati dai rispettivi organi deliberanti, e dallo stesso Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale i compiti del Ministro del bilancio e della programmazione economica sono esercitati dai Presidenti delle regioni in relazione alle funzioni attribuite rispettivamente dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 feb-

braio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

I testi integrali degli accordi di programma sono trasmessi al Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali e al Parlamento ai fini dell'attività di controllo della Commissione di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 17.

(Effetti dell'accordo di programma)

Per le opere di interesse statale il cui progetto di massima risulti incluso nel progetto di fattibilità, l'accordo di programma realizza le intese di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla condizione di cui al comma precedente, l'atto di approvazione del progetto sostituisce, per tutte le opere ed i lavori inclusi nel progetto di fattibilità e relativamente ai soggetti parte dell'accordo di programma, l'accertamento di conformità e le intese di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, nonchè le concessioni edilizie. A tal fine il progetto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In caso di inadempienza agli impegni assunti nell'accordo di programma da parte degli enti locali partecipanti e qualora le attività relative comportino adempimenti da svolgersi in termini perentori previsti dalla legge o dall'accordo e risultanti dalla natura degli interventi, la regione promuove e dispone, in conformità alla legislazione vigente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

L'inadempienza da parte di enti o soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma deve essere denunciata dagli altri partecipanti.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica accertata l'inadempienza o la difformità, ove non sia possibile l'adozione da parte dell'amministrazione vigilante di provvedimenti sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti, designa, di intesa con i partecipanti che abbiano rispettato i contenuti dell'accordo di programma, un commis-

sario con l'esclusivo incarico di provvedere, in sostituzione dell'inadempiente, al compimento degli atti previsti dall'accordo medesimo.

Art. 18.

(Esecuzione dei progetti)

Per l'esecuzione dei progetti di cui al precedente articolo 15, tutte le amministrazioni pubbliche interessate possono applicare le procedure e le modalità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, ad eccezione delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 36 della presente legge, in deroga alla disciplina ordinaria vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche.

È conferita delega al Governo per l'emanazione di ulteriori norme per lo snellimento e la unificazione delle procedure relative agli interventi previsti nei progetti.

Tali norme, predisposte dal Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, devono essere adottate con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'approvazione della presente legge.

Art. 19.

(Competenze in materia di infrastrutture industriali)

Le competenze attribuite allo Stato o ad altri enti pubblici in materia di infrastrutture per insediamenti industriali spettano alle regioni.

CAPO III

ATTIVITÀ AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI MERIDIONALI

Art. 20.

(Programmazione e finanziamento delle attività promozionali)

Sulla base degli indirizzi e dei complessivi stanziamenti determinati nei programmi triennali e in relazione ai programmi

presentati dalle società di cui agli articoli seguenti, il CIPE, nella composizione di cui al terzo comma dell'articolo 12, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, stabilisce la misura e le modalità dei conferimenti a ciascuna società, che, di norma, devono assumere la forma di anticipazioni o di fondi di rotazione finalizzati.

Al termine di ogni esercizio i soggetti destinatari dei conferimenti finanziari presentano al Ministro del bilancio e della programmazione economica il rendiconto della gestione delle attività promosse con le risorse poste a disposizione dal CIPE.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette al CIPE e alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno una sua relazione annuale sui risultati dell'attività svolta dalle società di cui al presente capo, in allegato alla relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 21.

*(Società finanziarie per l'agricoltura,
l'industria e il turismo)*

Le azioni da promuovere a favore degli operatori economici del Mezzogiorno e di quelli con sede nelle provincie e nei comuni del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono dirette, in coerenza con le linee indicate nei programmi triennali, a consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione ed a favorire la formazione di nuove iniziative economiche, nonché a fornire agli operatori locali, pubblici e privati, attività di assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione ed il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

Alle azioni di cui al precedente comma concorrono — previa la formazione di appositi programmi redatti in conformità alle direttive contenute al riguardo nei programmi triennali — le società finanziarie di cui

al presente articolo nonchè la società di nuova costituzione di cui al successivo articolo 22.

I campi di attività di ciascuna società finanziaria sono così definiti:

a) la Società finanziaria agricola per il Mezzogiorno (FINAM) cura attività e servizi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonchè attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) cura attività e servizi concernenti le piccole e medie imprese industriali, ivi compresi quelli atti a favorire la localizzazione industriale nell'area meridionale;

c) la Società nuove iniziative per il Mezzogiorno (INSUD) cura attività e servizi concernenti le imprese turistiche.

Entro i rispettivi campi di attività le società assumono partecipazioni di minoranza al capitale di rischio di imprese ubicate nel Mezzogiorno, rispettando il limite per ciascun intervento del 5 per cento del capitale proprio o del 20 per cento in caso di partecipazione al capitale di imprese industriali ammesse ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le partecipazioni assunte dalle predette società finanziarie dovranno avere carattere transitorio, limitato alla fase del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nel programma concordato all'atto di sottoscrizione delle quote del capitale di rischio.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le partecipazioni detenute dalle società finanziarie devono essere ricondotte nei limiti di cui al precedente quarto comma. Tale termine potrà essere prorogato eccezionalmente e per una sola volta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

I vincoli di cui ai precedenti quarto e quinto comma non operano per l'assunzione di partecipazioni in società di commercializzazione e di altri servizi alle imprese, ivi com-

presi la locazione finanziaria e l'acquisto di crediti commerciali, purchè si tratti di società aventi lo scopo di collocare sul mercato beni o servizi prodotti esclusivamente nel Mezzogiorno o di compiere attività ad esclusivo servizio di operatori economici meridionali.

Le partecipazioni di ciascuna società finanziaria in campi diversi da quelli definiti a norma del terzo comma del presente articolo dovranno essere trasferite alla società finanziaria competente ad un valore pari a quello attribuito nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica dispone, con proprio decreto, i relativi conferimenti finanziari a carico del capitolo di cui all'articolo 24 a favore della società destinataria del trasferimento.

Per le partecipazioni acquisite ai sensi del precedente comma è stabilito un termine triennale a decorrere dalla loro acquisizione per il rispetto dei limiti fissati al quinto comma.

Fino all'emanazione di nuove disposizioni di attuazione del presente articolo da adottare con la procedura di cui all'articolo 9 della legge 2 maggio 1976, n. 183, restano in vigore, in quanto compatibili con la disciplina della presente legge, le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 1978.

Art. 22.

(Società di progettazione per il Mezzogiorno)

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica da presentare al CIPE entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il CIPE autorizza la costituzione, anche con l'utilizzazione di disponibilità patrimoniali di esistenti società finanziarie pubbliche operanti nel o per il Mezzogiorno e per le aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè delle strutture della Cassa per il Mezzogiorno a disposizione dell'ufficio speciale di cui all'artico-

lo 1, di una società per azioni con capitale iniziale di almeno 100 miliardi di lire per lo svolgimento di attività di progettazione, assistenza tecnica e formativa al servizio delle amministrazioni degli enti nazionali e delle società finanziarie, delle regioni, degli altri enti locali e delle imprese che intendono svolgere attività produttive nel Mezzogiorno.

Al capitale della società possono partecipare, sin dalla sua costituzione, le regioni meridionali, direttamente o attraverso enti o società regionali.

La società opera prevalentemente nei seguenti campi:

- a) schemi idrici;
- b) assetto territoriale, con particolare riferimento alle aree metropolitane e all'assetto urbano;
- c) sistemi integrati di trasporto terrestre-aereo-marittimo;
- d) tutela ambientale e disinquinamento;
- e) conservazione del suolo;
- f) infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi;
- g) impianti e attrezzature ad uso industriale e civile.

La società di progettazione svolge, in particolare, attività di progettazione a livello di fattibilità e di massima, attività di direzione lavori, attività di progettazione esecutiva nonché di verifica tecnica di progettazione esecutiva predisposta da altri soggetti, consulenza, assistenza tecnica e formazione attinente alle sopraddette attività. Cura altresì la predisposizione di tipologie di progettazione e di parametri di costi.

Per l'espletamento delle attività di cui al comma precedente relative a progetti e iniziative finanziabili con i fondi previsti dalla presente legge, la società di progettazione applica tariffe ridotte, prestabilite da apposito regolamento operativo.

All'atto dell'autorizzazione, il CIPE determina altresì i conferimenti finanziari da corrispondere alle società di cui al precedente

articolo per la sottoscrizione delle quote di capitale sociale loro riservate. I relativi mezzi finanziari sono prelevati dal capitolo di cui all'articolo 24.

Art. 23.

(Devoluzione delle funzioni pubbliche svolte da IASM e FORMEZ)

I compiti e le funzioni pubbliche attribuiti allo IASM ed al FORMEZ sono assegnati, in relazione ai rispettivi campi di attività, alle società di cui al presente capo.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia alle dipendenze dello IASM e del FORMEZ con contratto a tempo indeterminato, e che ne faccia richiesta alla delegazione di cui all'articolo 6, può essere assunto dalle società predette secondo le procedure ed i criteri indicati al medesimo articolo 6.

Art. 24.

(Finanziamento delle attività promozionali)

È istituito nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica un apposito capitolo per gli interventi promozionali nel Mezzogiorno destinato a finanziare le attività delle società di cui al presente capo, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria sulla base delle determinazioni dei programmi triennali per il Mezzogiorno.

CAPO IV

INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 25.

(Compiti del CIPI)

Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri, modalità, procedure e termini per la concessione delle agevolazioni previste nel presente capo, tenendo conto degli obiettivi di incrementare l'oc-

cupazione, di contenere i consumi energetici e di favorire l'aumento di produttività dei capitali investiti in attività produttive, e provvede a coordinare l'attività di tutte le amministrazioni pubbliche competenti in materia di agevolazioni industriali di natura finanziaria, fiscale e contributiva, al fine di omogeneizzare e semplificare gli adempimenti richiesti alle imprese.

Il CIPI inoltre, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, può deliberare la sospensione temporanea o la esclusione dall'ammissibilità a parte o a tutte le agevolazioni previste dalla presente legge nei confronti di nuovi impianti o di ampliamenti di quelli esistenti in specifici settori o in determinate zone.

Art. 26.

(Contributi all'occupazione)

Alle imprese, anche artigiane e cooperative, che realizzino nelle regioni meridionali e nelle aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nuove iniziative per la produzione di beni e servizi o amplino quelle preesistenti, è concesso un contributo finanziario annuo in rapporto alla nuova mano d'opera occupata.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per fissare l'entità e le modalità per la sua erogazione.

L'ammontare del contributo non potrà comunque superare il 25 per cento del costo del lavoro al lordo degli oneri sociali. Si dovrà prevedere la concessione del contributo solo nei casi in cui il rapporto investimento per occupato sia superiore alla media del settore registrata nell'anno precedente.

Il contributo, aggiuntivo rispetto alle fiscalizzazioni, è erogato per la durata di cinque anni ed è ridotto ogni anno del 20 per cento rispetto alla misura iniziale. Esso è

corrisposto a far data dal primo anno di funzionamento dell'impianto, previa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.

Un aumento del 50 per cento del contributo è dovuto alle imprese che localizzino nuovi stabilimenti nelle aree di cui al quarto comma del successivo articolo 27.

Il contributo di cui al precedente primo comma può essere aumentato sino al triplo per gli addetti alle direzioni amministrative commerciali e tecniche, nonchè per gli addetti a nuovi centri di ricerca tecnologica.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, per delega, dalle regioni meridionali.

Nella richiesta di contributo dovranno essere indicati la natura dell'iniziativa, la capacità produttiva a regime, i prevedibili livelli occupazionali nonchè i tempi di realizzazione.

La legge delegata deve prevedere meccanismi di erogazione idonei a favorire l'immediata disponibilità da parte delle imprese del contributo concesso, anche attraverso forme di compensazione a valere sui versamenti contributivi o fiscali cui siano tenute le imprese medesime.

Art. 27.

*(Contributo in conto capitale
alle iniziative nel Mezzogiorno)*

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali può essere concesso un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento:

- 1) da 200 milioni fino a 7 miliardi: 40 per cento;
- 2) sull'ultima quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento.

Il contributo di cui al numero 1 del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da im-

prese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire.

In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammodernamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Un aumento del contributo, nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano in area riconosciuta particolarmente depressa, individuata dal CIPE, su proposta delle regioni, sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo, quali il numero delle forze di lavoro in cerca di occupazione ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibile dai dati delle statistiche ufficiali.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

Art. 28.

(Competenze in materia di contributi in conto capitale)

L'ammissione al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di lire viene disposta dalle regioni meridionali nelle quali si realizza l'investimento. Le regioni, per tale attività, operano su delega del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono tenute a conformarsi alle deliberazioni del CIPI di cui all'articolo 25. Almeno trimestralmente esse trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dei provvedimenti con i quali dispongono le agevolazioni e, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative che hanno ottenuto le agevolazioni.

L'ammissione al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi superiori a 7 miliardi, la cui domanda deve essere contestualmente indirizzata dal richiedente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla regione nel cui territorio si realizza l'investimento, è disposta dal predetto Ministero salvo che la regione vi si opponga entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione della domanda, in ragione della non corrispondenza dell'iniziativa alle scelte di utilizzo del territorio da essa compiute.

Art. 29.

(Agevolazioni creditizie agli investimenti industriali)

Presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) è istituito un fondo di rotazione destinato ad integrare le disponibilità finanziarie degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, per operazioni di credito destinate a programmi di investimento nei settori industriali promossi da medie e piccole imprese, anche artigiane, relative ad iniziative ubicate nei territori di cui al precedente articolo 15, lettera *a*), e nelle aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per le operazioni di cui al comma precedente, gli istituti di credito sono tenuti ad integrare la provvista ottenuta attraverso il ricorso al predetto fondo di rotazione con fondi propri per un ammontare pari almeno al 50 per cento delle operazioni finanziate.

Alle operazioni predette gli istituti di credito applicano un tasso pari alla media tra il costo della provvista relativa al fondo di rotazione di cui al primo comma e il costo delle altre forme di provvista come accertato trimestralmente con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il fondo ha una dotazione iniziale di 1.500 miliardi di lire, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 35. Le dotazioni per gli

esercizi successivi al primo sono stabilite, sulla base delle indicazioni contenute nei programmi triennali per il Mezzogiorno e loro aggiornamenti, con la legge finanziaria.

Il Mediocredito presenta ogni sei mesi una relazione, ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che illustra il tipo di operazioni finanziate ai sensi del presente articolo dagli istituti di credito speciale con le risorse del predetto fondo, il loro ammontare, i destinatari e l'oggetto delle iniziative per le quali il credito è stato accordato.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette tale relazione, con eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno.

La presente disciplina si applica altresì ai fondi di rotazione costituiti presso gli istituti di credito meridionali, di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 30.

(Locazione finanziaria di attività industriali)

Presso la Società finanziaria meridionale (FIME) è istituito un fondo di rotazione di 100 miliardi di lire destinato esclusivamente al finanziamento delle operazioni di locazione finanziaria agevolata previste dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, esercitata dalla società « FIME Leasing », con sede in Napoli, controllata dalla detta Finanziaria meridionale - FIME.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a fissare le condizioni che dovranno regolare l'utilizzazione del fondo.

Art. 31.

(IVA negativa)

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un im-

porto pari a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota IVA vigente alle fatture relative agli ordinativi emessi per l'acquisto di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, compresi gli immobili, afferenti la costruzione e l'ampliamento di stabilimenti industriali nei territori delle regioni di cui al precedente articolo 15, lettera *a*), e nelle aree del Lazio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 32.

(Commesse pubbliche)

Nel quadro dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, al fine di sostenere lo sviluppo nel Mezzogiorno dei settori industriali nuovi e di quelli in espansione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotterà criteri e modalità per un'efficace gestione della domanda pubblica e impartirà le opportune direttive alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome e agli enti pubblici, anche territoriali, affinché sia garantita la riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e, in deroga, per specifici settori, una quota non inferiore al 50 per cento delle rispettive commesse alle industrie manifatturiere localizzate nel Mezzogiorno.

Il CIPI, inoltre, a fronte di programmi aziendali di imprese pubbliche e private che prevedano adeguate iniziative industriali nel Mezzogiorno, con apposito decreto, potrà garantire congrue quote di commesse pubbliche a prezzi di mercato, impartendo le necessarie disposizioni ai committenti.

Art. 33.

(Agevolazioni tariffarie)

Alle tariffe inerenti al trasporto per via marittima di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati ad imprese industriali localizzate in Sardegna, si ri-

conosce una riduzione del 25 per cento calcolata sulle tariffe applicate nei traghetti delle Ferrovie dello Stato e delle società che esercitano i trasporti in concessione.

Analoga riduzione si riconosce alle tariffe per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni di cui al precedente comma nonché di prodotti finiti provenienti dalle imprese localizzate in Sardegna.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari alla riduzione riconosciuta a norma del presente articolo.

Art. 34.

*(Credito d'esercizio in agricoltura
e interventi a favore della forestazione)*

Gli interventi relativi ai prestiti di esercizio alle imprese agricole e le provvidenze in materia forestale, di cui rispettivamente agli articoli 160 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono affidati alle regioni di cui all'articolo 15, lettera a), della presente legge.

I programmi triennali per il Mezzogiorno prevedono le dotazioni finanziarie e la loro ripartizione tra le regioni in base ai progetti presentati in materia.

Art. 35.

*(Finanziamento degli incentivi
per le attività produttive)*

Per gli incentivi di cui al presente titolo, sono istituiti nel bilancio dello Stato:

a) due capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rispettivamente per gli oneri relativi alla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 27 di competenza del Ministero e per gli oneri relativi ai contributi di competenza delle regioni;

b) un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 29;

c) un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per la costituzione del fondo di cui all'articolo 30;

d) un capitolo sullo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli interventi di cui all'articolo 34.

L'ammontare globale della spesa per gli interventi di cui al comma precedente è fissato per ciascun triennio dai programmi triennali nell'ambito delle disponibilità complessive per gli interventi previsti dalla presente legge.

Le variazioni delle disponibilità di ciascuno dei capitoli di cui al primo comma saranno determinate per ciascun anno con la legge finanziaria.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 36.

(Aggiornamento del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno)

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti e comunque compatibili con la presente legge in materia di interventi speciali nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Sono comunque abrogate le seguenti disposizioni contenute nel suddetto testo unico e loro successive integrazioni e modificazioni:

articolo 1, commi primo e secondo; articolo 2; articolo 3; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18; ar-

articolo 19; articolo 20; articolo 21; articolo 22; articolo 23; articolo 24; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31; articolo 32; articolo 33; articolo 34; articolo 35; articolo 36; articolo 38; articolo 39, commi terzo e quarto; articolo 47; articolo 49; articolo 50; articolo 51; articolo 52; articolo 53; articolo 54; articolo 55; articolo 56; articolo 62; articolo 63; articolo 64; articolo 65; articolo 66; articolo 67; articolo 68; articolo 69; articolo 71; articolo 72; articolo 73; articolo 74; articolo 75; articolo 76; articolo 77; articolo 78; articolo 81; articolo 89; articolo 92; articolo 93; articolo 94; articolo 95; articolo 96; articolo 97; articolo 99; articolo 107, primi quattro commi; articolo 134; articolo 136, primo comma; articolo 137; articolo 138; articolo 142, terzo e quarto comma; articolo 143, secondo, terzo e quarto comma; articolo 144, secondo e terzo comma; articolo 146; articolo 149; articolo 150; articolo 151; articolo 152; articolo 153; articolo 154; articolo 155, primo e secondo comma; articolo 156; articolo 157; articolo 158; articolo 159; articolo 162; articolo 163; articolo 164; articolo 165; articolo 167; articolo 168; articolo 169.

Tutte le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e non esplicitamente abrogate, che contengano l'indicazione « 31 dicembre 1980 », prorogate da ultimo fino al 31 luglio 1984 con la legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

È infine abrogato l'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.